

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990, e di approvazione, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera pubblica "A24.0 - Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio" di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO, in particolare, l'articolo 3-bis della suddetta legge n. 241/1990 laddove prevede che "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";

VISTI, inoltre, gli articoli 14 "*Conferenze di servizi*", 14-bis "*Conferenza semplificata*" e 14-ter "*Conferenza simultanea*" della succitata legge 241/1990;

VISTO, altresì, l'articolo 14-*quater* della suddetta legge 241/1990 concernente la "*Decisione della conferenza di servizi*", laddove prevede:

- al comma 1, che "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*";
- al comma 3, che: "*In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti*";
- al comma 4, che: "*I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47 "*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*" e all'articolo 48 "*Posta elettronica certificata*";

VISTA la Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, e ss.mm.ii., recante "*Legge per il governo del territorio*", con particolare riferimento all'articolo 80;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*”;
- al comma 1-bis: “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTA la Legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n.5, e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*”;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 4 aprile 2012, n. 6, e ss.mm.ii., recante “*Disciplina del settore dei trasporti*” con particolare riferimento all’articolo 5 “*Funzioni delle comunità montane*”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-*quiquies* dell’articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 16/2020, laddove stabilisce che “*La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto*

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”;

VISTO il comma 5ter.1 dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 16/2020, laddove prevede che *“All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...]”;*

VISTO, inoltre, l'allegato 1-bis al suddetto decreto-legge n. 16/2020 avente per oggetto *“Elenco delle opere complementari in ambito sportivo a Bormio e Livigno per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario”* tra cui è ricompresa l'opera in rassegna;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica *pro tempore* delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante la *“Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, tra cui rientra l'intervento in oggetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'art. 44 *“Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, successivamente adeguato alle disposizioni del decreto-legge 10/2024, con particolare riferimento all'articolo 3 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2021 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»* che, all'articolo 2, ha disposto la ricostituzione dell'organo dell'amministrazione della predetta società, avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* con particolare riferimento all'articolo 1, commi 773 e 774;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, articolo 1, comma 500;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti al n. 2491, recante l'approvazione del "*Piano complessivo delle opere olimpiche*", che nell'allegato 1 ha confermato l'opera in oggetto prevedendo l'applicabilità della procedura semplificata di cui all'art. 44 del summenzionato decreto-legge n. 77/2021;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii., e in particolare gli articoli 38 "*Localizzazione e approvazione del progetto delle opere*" laddove, al comma 10, prevede che "*l'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti*", 41 "*Livelli e contenuti della progettazione*" e 44 "*Appalto integrato*";

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Valdisotto:

- n. 18 del 06 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il riposizionamento della seggiovia quadriposto denominata "Fontanalonga-Valbella", in concessione a S.I.B. S.p.a., lungo il tracciato della vetusta infrastruttura triposto "Bormio 2000-Pian dei Larici";
- n. 10 del 7 aprile 2025 con la quale è stato dato atto che l'opera A24.0 - *Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio* costituisce servizio pubblico essenziale "*non altrimenti localizzabile*" ai fini della sua realizzazione;

VISTO il decreto n. 5667 del 18 aprile 2025 della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia che ha escluso l'opera dalla procedura di VIA nel rispetto delle raccomandazioni e indicazioni riportate nella Relazione istruttoria resa dalla competente Commissione regionale per la VIA nella seduta n. 8 del 17 aprile 2025, nonché stabilito Valutazione di incidenza positiva, ossia l'assenza di effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che, per quanto concerne la conformità urbanistica dell'intervento:

- per il Comune di Bormio: il tracciato ricade interamente nel "*Dominio Sciabile*" del P.G.T. risultando dunque conforme rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- per il Comune di Valdisotto: due sezioni del progetto della tratta dell'impianto Bormio-Ciuk non rientrano nel perimetro degli "*Ambiti sciistico sportivi*" disciplinati dall'art. 20 delle NTA del PGT, determinandone la non conformità urbanistica con lo strumento di pianificazione comunale, così come una limitata parte del tratto terminale dell'impianto Ciuk-La Rocca che ricade in zona GA - Art. 17 – *Ambiti turistici e alberghieri*.

VISTA la nota prot. Simico n. 2244 del 09.04.2025, concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica tenutasi in data 06.05.2025 per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera pubblica in oggetto, in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990, sono stati chiamati a rendere note "*le rispettive posizioni*", formalizzando il parere entro il termine del 12.05.2025;

DATO ATTO che la documentazione progettuale utile all'esame del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera è stata resa accessibile alle Amministrazioni ed enti partecipanti tramite caricamento in piattaforma digitale di condivisione della Società;

DATO ATTO altresì che con nota prot. Simico n. 2665 del 10.04.2025 è stata data comunicazione dell'indizione della Conferenza di Servizi e dell'avvio del procedimento espropriativo ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 mediante pubblicazione di avviso contenente l'elenco dei proprietari e delle aree interessate dal procedimento, così come indicati nei registri catastali e individuati nel piano

particellare d'esproprio e nella planimetria catastale compresi negli elaborati progettuali, su n. 2 quotidiani, nazionale (*Corriere della Sera ed. nazionale* del 13 aprile 2025) e locale (*Corriere della Sera ed. locale* del 13 aprile 2025), oltre che sul sito istituzionale della Società e all'albo pretorio dei Comuni territorialmente competenti (Bormio, n. 337 e Valdisotto n. 313 del 11.04.2025), pubblicati per 30 giorni a favore degli sconosciuti e/o irreperibili;

PRESO ATTO che, entro il termine di trenta giorni come indicato nel suddetto Avviso prot. 2665 del 10 aprile 2025, risultano pervenute al protocollo le seguenti osservazioni da parte di proprietari, riscontrate dal responsabile del procedimento espropriativo con comunicazione agli interessati per quanto di competenza:

Chalet dei Rododendri (prot. Simico n. 2760 del 01.05.25) richiesta di aggiornamento del Piano Particellare d'Esproprio in merito alle proprietà Si prende atto e verrà adeguato il PPE
Chalet dei Rododendri (prot. Simico n. 3129 del 16.05.2025) sulla necessità di approfondire gli studi per la riperimetrazione/riclassificazione dell'area di valanga del PGT. Riscontrata con nota prot. Simico n. 3570 del 03.06.25
Hotel Funivia srl (prot. Simico n. 2780 del 02.05.25) osservazioni relative all'impatto dell'opera sulla proprietà. Riscontrata con nota prot. Simico n. 3073 del 15.05.25
Lumina Pia, Rocca Lucia e Rocca Luigi (prot. Simico n. 2779 del 02.05.25) richiesta di aggiornamento del Piano Particellare d'Esproprio in merito alle proprietà (si prende atto e verrà adeguato il PPE) e di aggiornamento dell'indennità (di cui si terrà conto in sede di offerta).
Praolini Michela, Aldo e Alessandro (prot. Simico n. 2935 del 09.05.25) richiesta di modifica del progetto con stralcio della proprietà o, in subordine, di soluzioni meno impattanti. Riscontrata con nota prot. SIMICO n. 3572 del 03.06.25
Pianta Sofia, Zappa Maria Grazia e Zappa Tiziana Giuseppina (prot. Simico n. 2953 del 09.05.25) richiesta di modifica del progetto con stralcio della proprietà o, in subordine, di soluzioni mitigative. Riscontrata con nota prot. SIMICO n. 3574 del 03.06.25

DATO ATTO che, entro il termine del 22.04.2025 indicato nella suddetta nota di convocazione, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni documentali, riscontrate tramite caricamento in piattaforma digitale di collaborazione degli elaborati integrativi (prot. Simico n. 2893 del 08.05.2025).

Regione Lombardia: nota n. Z1.2025.0015720 del 22.04.25, assunta a Prot. Simico n. 2744 del 30.04.2025
Comune di Valdisotto: nota n. 4400 del 22.04.25, assunta a prot. Simico n. 2579 del 23.04.2025

DATO ATTO, inoltre, che è successivamente pervenuta un'ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazione documentale da parte di Reti Valtellina Valchiavenna Srl con nota n. PG-RVV-0121448-09/05/2025-U, assunta a prot. Simico n. 2947 del 09.05.2025 e riscontrata con nota n. 3359/2025;

VISTO il verbale, allegato al presente decreto, della riunione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica il giorno 6 maggio 2025 ed acquisita, altresì, agli atti la

registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta svolta;

DATO ATTO che le Amministrazioni e gli enti convocati si sono definitivamente espressi per gli ambiti di rispettiva competenza in sede di riunione sincrona e con note, conservate agli atti del fascicolo, pervenute ai seguenti protocolli:

<p>Ministero della Cultura <i>Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese</i> nota n. 12259-P del 13.05.2025 (prot. Simico n. 3009 del 13.05.2025)</p>	<p><u>Paesaggio</u>: parere favorevole con prescrizioni. <u>Archeologia</u>: nulla osta alla realizzazione delle opere a condizione che tutte le attività di scavo, che non riguardino quote sicuramente già impegnate, previste nell'area della stazione di valle adiacente all'edificio denominato <i>Hospitality Lounge</i> (compresi i lavori di cantierizzazione) siano realizzate con l'assistenza archeologica continuativa.</p>
<p>Regione Lombardia nota n. A1.2025.0500279 del 12/05/2025 (prot. Simico n.2986 di pari data) nota n. A1.2025.0512975 del 15/05/2025 (Prot. Simico n. 3095 di pari data) – Integrazione parere con contributo DG agricoltura</p>	<p>Parere favorevole con precisazioni e prescrizioni, tenendo anche conto di quanto già prescritto con il decreto n. 5667 del 18/04/2025 nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006.</p>
<p>Provincia di Sondrio nota n. 15890 del 13.05.2025 (prot. Simico n. 3131 del 16.05.2025)</p>	<p>Parere favorevole</p>
<p>Comune di Bormio nota n. 6677 del 07.05.2025 (prot. Simico n. 2877 di pari data)</p>	<p><i>parere favorevole dal punto di vista idrogeologico; parere favorevole dal punto di vista edilizio urbanistico.</i> <i>Si chiede che il camminamento pedonale esistente, che interferisce con la stazione di partenza in progetto, venga garantito traslando il tracciato verso monte.</i></p>
<p>Comune di Valdisotto nota n. 5294 del 12.05.2025 (prot. Simico n. 2991 di pari data)</p>	<p>Parere favorevole con prescrizioni</p>
<p>Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio nota prot. 5576 del 09.05.2025 (prot. Simico n. 2955 di pari data)</p>	<p>Nulla osta, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento.</p>
<p>ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali nota n. 37576 del 14.05.2025 (prot. Simico n. 3039 di pari data)</p>	<p>Favorevole giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari, con indicazioni. Ciò non comporta l'automatico rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, previsto dall'art. 3 del DPR 753/80.</p>

Parco Nazionale dello Stelvio nota n. 5480 del 12.05.2025 (prot. Simico n. 2992 di pari data)	Si riconfermano i contenuti espressi con il parere favorevole con prescrizioni reso in data 07.04.2025 (prot. n. 4023) nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e si rimanda al Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 5667 del 18.04.2025 ed ai riferimenti indicati nella Relazione Istruttoria (paragrafo 3.1).
Comunità Montana Alta Valtellina nota n. 2361 del 08.05.25 (prot. Simico n. 2915 del 08.05.2025)	È rilasciata l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 comma 1 della l.r. 31/2008, con precisazioni e prescrizioni. Si esprime assenso sul progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 6/2012, con precisazioni.
SECAM S.p.a. Nota n. 6300/25/MS del 07.05.2025 (prot. Simico n. 2901 del 08.05.2025)	Parere favorevole con raccomandazioni di carattere generale e prescrizioni tecniche in merito alle interferenze.
Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. nota n. 0145341.U del 05.06.25 (prot. Simico n. 3644 di pari data)	Viene espressa conferma alle richieste di chiarimento/integrazione documentale ricevute ritenute esaustive.
S.I.B. – Società Impianti Bormio S.p.a. <i>cf. verbale riunione del 6.05.25</i>	In sede di riunione, il rappresentante unico ha condiviso osservazioni in merito alle interferenze con gli impianti di proprietà della società e al coordinamento con gli altri interventi in corso e/o di prossima esecuzione nell'area della pista Stelvio.

DATO ATTO che non risultano pervenuti pareri da parte di E-Distribuzione e FiberCop S.p.a.;

VISTA la nota n. 73531 del 09.05.2025, assunta agli atti con prot. Simico n. 2957 di pari data, con la quale ARPA Lombardia “*Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale/Centro Regionale Neve e Valanghe*” ha rilasciato, ai fini dell'immunità da valanghe, parere positivo alla realizzazione della nuova cabinovia a 10 posti “*Bormio-Ciuk*” e alla seggiovia a 6 posti “*Ciuk-La Rocca*”, prossima a sito valanghivo censito e già presidiato con opere di difesa;

TENUTO CONTO del parere favorevole di Regione Lombardia “*DG territorio e sistemi verdi: Programmazione territoriale e paesistica paesaggio – Struttura Paesaggio*” (nota n. Z1.2025.0017387 del 12/05/2025 allegata al sopraccitato parere) con prescrizioni da recepire in fase di progetto esecutivo ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. a) della l.r.12/2005;

TENUTO CONTO altresì del “*parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904*” espresso dalla “*DG Enti Locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica – UTR Montagna*” di Regione Lombardia (nota n. AE11.2025.0001959 del 08/05/2025 allegata al sopraccitato parere) con prescrizioni da recepire in fase di progetto esecutivo;

VISTA la “*Relazione di ottemperanza ai pareri della Conferenza dei Servizi*”, caricata in piattaforma digitale di condivisione codice elaborato: SAC.00.A24_PF_GN.00_IP_RT.002_A;

DATO ATTO che l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto funiviario di cui all'art. 3 comma 1 del d.P.R. 753/1980 potrà essere rilasciata dalla Comunità Montana Alta Valtellina - in qualità di Ente titolare delle funzioni di cui all'art. 5 della L.r. n. 6/2012 - solo a positivo esito di successivo

separato procedimento, previa acquisizione del nullaosta ai fini della sicurezza di cui al comma 2, art. 3, del d.P.R. 753/80, di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA);

CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nel “*Piano complessivo delle opere olimpiche*” approvato con il sopraccitato d.P.C.M. 8 settembre 2023 rivestono per legge carattere di pubblica utilità e urgenza e sono qualificati come di preminente interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2020 e dell’articolo 61, comma 7, del D.L. 50/2017;

CONSIDERATO, dunque, che i suindicati atti sostanziano pareri favorevoli con prescrizioni e/o condizioni relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di Servizi decisoria da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti partecipanti e che non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona del 6 maggio 2025 né successivamente entro il termine del 12 maggio 2025;

RITENUTO, dunque, per tutto quanto sopra premesso, di dichiarare, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sopra richiamate, positivamente svolta la Conferenza di Servizi decisoria con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di Servizi decisoria in epigrafe, espletata per l’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera pubblica “*A24.0 - Nuovo impianto a fune per l’arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio*” CUP: J91B21002690001, di cui all’allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all’approvazione del progetto stesso ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del d.lgs 36/2023, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990, positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate nella riunione svoltasi il giorno 6 maggio 2025 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni e condizioni citati nelle premesse, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico oggetto dell’espletata Conferenza, resi consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa di “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*” e che formano, unitamente alle premesse e al verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14-*quater*, comma 1, della legge n. 241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di Servizi decisoria svolta.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 10, il presente decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica e perfeziona “*l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici*” con “*effetto di variante agli strumenti urbanistici*” e, in particolare, al Piano di Gestione del Territorio (PGT) del Comune di Valdisotto e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Sondrio per quanto riguarda la rappresentazione del perimetro del dominio sciabile.

3. È dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti delle pertinenti disposizioni del d.P.R. n. 327/2001.

Articolo 3

1. Il successivo sviluppo progettuale dovrà essere, in coerenza con le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria espletata, conforme alle prescrizioni e/o condizioni di cui ai pareri citati nelle premesse, anche al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Articolo 4

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di Servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (www.simico.it) nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e sull'albo pretorio on line dei Comuni di Bormio e Valdisotto.

2. Le Amministrazioni comunali, in particolare, avranno cura di far pervenire, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, apposta assicurazione di pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on-line con indicazione della relativa data.

3. Il Comune di Valdisotto avrà cura altresì di dare esplicita conferma in relazione alla variante di cui al precedente articolo 2, comma 2, di sottoposizione al Consiglio comunale per la deliberazione a riguardo nella prima seduta utile.

Il Commissario straordinario
Arch. Fabio Massimo Saldini